

PROCEDURA

COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI INTERPUMP GROUP S.P.A. E GLI STRUMENTI FINANZIARI DA ESSA EMESSI

1. Obiettivi

La presente Procedura è stata redatta in conformità alle disposizioni contenute (i) nel Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (meglio noto come “Market Abuse Regulation” ovvero “MAR”, di seguito il “Regolamento MAR” o semplicemente il “Regolamento”); (ii) nel D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito T.U.F.) e (iii) nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1998 (di seguito Regolamento Emittenti), con riferimento alle comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate.

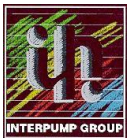
La Procedura definisce i termini e le modalità di:

- comunicazione al mercato da parte di Interpump Group S.p.A. (di seguito “Interpump” o “Società”) delle informazioni privilegiate relative alla stessa e alle società da essa controllate ai sensi dell’art. 93 T.U.F.;
- comunicazione delle informazioni che le società controllate forniscono ad Interpump Group S.p.A. ai fini dell'adempimento delle disposizioni riferite alle materie oggetto della Procedura.

La presente Procedura è collegata alle seguenti procedure:

- “Modalità di tenuta e aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate”;
- ”Identificazione dei soggetti rilevanti e delle modalità e termini di comunicazione delle operazioni da essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati” (cd. Procedura internal dealing).

La Procedura si applica agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori



esterni di Interpump Group S.p.A.. e delle sue controllate che, per ruolo o per attività/progetti accedono e/o gestiscono informazioni privilegiate (di seguito, i “Destinatari della Procedura”).

La Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016 e da ultimo revisionata in data 6 agosto 2025, è pubblicata sul sito internet di Interpump Group S.p.A., all'indirizzo www.interpumpgroup.it

2. Informazioni privilegiate

2.1 Premessa

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli Emittenti di comunicare a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico le informazioni privilegiate relativi gli strumenti finanziari (come definiti all'art. 1, comma 2, T.U.F.), in quanto la conoscenza e la valutazione di tali informazioni possono influenzare i processi decisionali degli investitori e, di conseguenza, incidere sulla domanda e sull'offerta degli strumenti stessi.

Gli obblighi di comunicazione sono considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, anche se non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

Per “informazione privilegiata” si intende, un’informazione che:

- (i) ha un carattere preciso;
- (ii) non è stata resa pubblica;
- (iii) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o strumenti finanziari;
- (iv) se resa pubblica, potrebbe influenzare in modo significativo il prezzo di tali strumenti finanziari.

Quanto al requisito della precisione dell’informazione privilegiata, si considera che un’informazione ha carattere “preciso” se essa: (i) fa riferimento a un insieme di circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili oppure che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e (ii) se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sull’effetto potenziale di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

Con riguardo al requisito per cui un’informazione, per essere considerata privilegiata, deve essere tale da produrre un probabile effetto significativo sui prezzi degli strumenti

interessati, si specifica che tale condizione è verificata allorché si possa presumere che un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Possono essere considerate informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato a esito del quale può sorgere un'informazione privilegiata (a titolo esemplificativo, la trattativa per un'acquisizione), fermo restando che esse devono pur sempre presentare anche gli altri requisiti previsti per le informazioni *price sensitive* (informazione non pubblica e che potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari). Tuttavia, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, MAR, l'obbligo di comunicazione al pubblico da parte di Interpump non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, qualora tali tappe siano connesse alla definizione o realizzazione di particolari circostanze o eventi. In un processo prolungato, solo la realizzazione delle circostanze o dell'evento finale deve essere comunicata, il prima possibile dopo il loro verificarsi.

La comunicazione al mercato da parte di Interpump avviene nel rispetto dei criteri di significatività, correttezza e chiarezza, simmetria informativa e tempestività.

2.2 Significatività

L'individuazione degli eventi, dei complessi di circostanze e dei dati che, incidendo direttamente o indirettamente sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Interpump, o sul suo assetto partecipativo, possono influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari, e che pertanto sono considerati "informazioni privilegiate", è affidata alla sensibilità del management della capogruppo, che opera secondo principi di correttezza e buona fede.

In tale contesto, costituiscono informazione privilegiata - e quindi presupposto per la comunicazione al pubblico - le seguenti situazioni:

- eventi o circostanze che, pur non essendosi ancora verificati, presentano una ragionevole probabilità di accadimento;
- situazioni certe o ragionevolmente verificabili; ne consegue che non sono considerate informazioni privilegiate quelle relative ad accadimenti futuri e incerti, oppure a valutazioni basate su convinzioni soggettive o su elaborazioni teoriche;
- modifiche rilevanti a informazioni privilegiate già comunicate al mercato;
- eventi e circostanze idonee a condizionare le decisioni di investimento di un investitore

ragionevole (cd. *price sensitive*);

- eventi o circostanze riguardanti, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari, l'emittente, le società controllanti o controllate.

Sono dunque da considerare, a titolo esemplificativo, i seguenti eventi o circostanze rilevanti ai fini della comunicazione al mercato:

- (a) le proprie situazioni contabili destinate a essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale o nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi;
- (b) le deliberazioni dell'organo competente relative all'approvazione del progetto di bilancio, alla proposta di distribuzione del dividendo, al bilancio consolidato e alle relazioni trimestrali;
- (c) le vicende organizzative interne, quali avvicendamenti intervenuti nel *top management*, che possano influenzare la negoziazione degli strumenti finanziari.

Nel caso in cui le notizie diffuse al pubblico concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Interpump Group S.p.A., a operazioni di finanza straordinaria ovvero l'andamento degli affari, comportino una variazione significativa del prezzo degli strumenti finanziari rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, la Società - o i soggetti che la controllano – provvederà senza indugio a pubblicare un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle notizie stesse, integrandole o correggendole ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

Le istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. consentono di individuare, a titolo esemplificativo, i seguenti eventi rilevanti e ricorrenti:

- approvazione dei dati contabili di periodo e giudizi della società di revisione;
- dati previsionali o obiettivi quantitativi;
- nomina o dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave;
- acquisizioni o cessioni di partecipazioni o di rami d'azienda;
- aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni, anche convertibili;
- operazioni su azioni proprie;
- fusioni o scissioni.

A fini informativi, e senza pretesa di esaustività, la Tabella 1 riporta un elenco di eventi

rilevanti, tratti dalla “Guida per l'informazione al mercato”¹.

Tabella 1

1. Ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
2. dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
3. acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
4. rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
5. operazioni sul capitale o emissione di warrant;
6. emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
7. modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
8. perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
9. operazioni di fusione o scissione;
10. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
11. conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze
(quando di importo significativo)
12. controversie legali;
13. cambiamenti nel personale strategico della società;
14. operazioni sulle azioni proprie;
15. presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
16. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
17. operazioni con parti correlate (quando di importo significativo);
18. rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio.

La Tabella 2 riporta un ulteriore elenco di eventi rilevanti, individuati dal CESR (“Committee of European Securities Regulators”), da considerare, anche in questo caso, a titolo esemplificativo.

Tabella 2

1. riduzione del valore degli immobili;
2. distruzione fisica di merci non assicurate;
3. decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
4. introduzione di processi o produzioni innovativi;
5. insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
6. rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
7. mutamenti nel risultato di esercizio o nelle perdite attese.

¹ Si segnala che la Guida per l'informazione al mercato, allo stato attuale, non risulta aggiornata rispetto all'evoluzione normativa, facendo ancora riferimento agli "eventi rilevanti" e non alle "informazioni privilegiate".

2.3 Correttezza e chiarezza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle precedentemente diffuse al pubblico sul medesimo argomento o su tematiche correlate, e devono essere comunicate senza indugio. Ogni comunicato di Interpump deve contenere gli elementi necessari a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché a permettere collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, in particolare in presenza di rilevanti scostamenti rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi sull'andamento della gestione precedentemente diffusi.

In sostanza, l'informativa deve garantire una rappresentazione chiara e completa delle connotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata².

Qualora le informazioni comunicate abbiano un contenuto previsionale, le suddette previsioni devono essere accompagnate da una chiara indicazione delle principali ipotesi di base che hanno condotto alla loro formulazione e, in particolare, delle ipotesi che riguardano fattori al di fuori del proprio controllo.

Interpump Group S.p.A. verifica la coerenza tra i risultati attesi dal mercato e i propri dati previsionali già comunicati al mercato stesso, e provvedere a commentare, tramite apposito comunicato gli eventuali scostamenti significativi.

Nel caso in cui l'informativa riguardi attività svolte congiuntamente con soggetti esterni, per ciascuna grandezza rilevante indicata nell'informativa deve essere specificata la quota di spettanza di Interpump Group S.p.A.

Interpump Group S.p.A. comunica al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note. In particolare, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi oggetto dell'informazione.

La diffusione delle informazioni privilegiate avviene in modo da evitare commistioni con attività di marketing, affinché il pubblico sia in grado di distinguere agevolmente tra le informazioni relative la valutazione di Interpump e dei suoi strumenti finanziari, e

² Si rimanda alle istruzioni al Regolamento Mercati, sezione IA.2.17 per alcuni esempi di contenuto minimo dei comunicati.

quelle inerenti i suoi prodotti e servizi.

2.4 Simmetria informativa

La comunicazione al pubblico da parte di Interpump avviene nel rispetto del principio di simmetria informativa, garantendo che tutte le categorie di investitori ricevano le informazioni in modo quanto più possibile simultaneo, evitando fenomeni di informazione selettiva. Il rispetto della simmetria informativa assume particolare rilevanza nei seguenti casi:

- durante gli incontri con giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, qualora vengano divulgate informazioni non rese pubbliche in precedenza;
- le società del Gruppo pongono in essere operazioni che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari di Interpump Group S.p.A.;
- possa presumersi che le persone in possesso di informazioni privilegiate non rispetteranno gli obblighi di riservatezza e sussistano fondati motivi sulla conclusione delle operazioni cui tali informazioni si riferiscono;
- Interpump Group S.p.A., i soggetti che la controllano e i soggetti che agiscono in nome o per conto, comunicano - nel normale esercizio della loro attività - informazioni privilegiate a terzi non vincolati da obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutari o contrattuali.

Tale divieto di informativa selettiva, pertanto, non sussiste nel caso sia resa a: consulenti, limitatamente alle materie oggetto dell'incarico, autorità pubbliche di vigilanza di settore, istituti di credito, agenzie di rating.³

Nel caso in cui il prezzo degli strumenti finanziari di Interpump subisca variazioni significative a seguito della diffusione di *rumors* — ovvero notizie non diffuse dalla Società concernenti la sua situazione patrimoniale, economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ovvero l'andamento dei suoi affari — Consob può richiedere la pubblicazione di informazioni, qualora sussista il rischio che il pubblico possa essere indotto in errore.

³ Le informazioni diffuse in occasione di incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, in merito alle prospettive aziendali, devono costituire oggetto di comunicazione al pubblico, laddove le delegazioni non abbiano assunto obblighi di riservatezza.

2.5 Tempestività

L'informativa al mercato deve essere diffusa senza indugio in relazione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze rilevanti.

In particolare, i comunicati stampa sono diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione, relativamente alle delibere sulle operazioni *price sensitive*, sulle situazioni contabili periodiche, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi intermedie di operazioni già approvate; qualora la riunione si tenga nel pomeriggio, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercato chiuso;
- nel giorno dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno; qualora l'assemblea si tenga nel pomeriggio, il comunicato può essere diffuso il giorno seguente, a mercato chiuso;
- nel giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi e con altre società del gruppo, qualora tali atti posseggano una connotazione di sostanziale definitività e la loro efficacia sia subordinata al mero compimento di adempimenti specifici o concordati tra le parti (conclusione di *due diligence*, etc.), il cui esito sarà data successiva comunicazione;
- nel giorno di esecuzione di un'operazione *price sensitive*;
- nel giorno in cui si tengono incontri con giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, durante i quali vengano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza al mercato;
- nel giorno in cui si verificano variazioni significative nella quotazione degli strumenti finanziari di Interpump, in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico informazioni – sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché su altri eventi oggetto di comunicazione – da soggetti non appartenenti al gruppo;
- simultaneamente al momento in cui Interpump Group S.p.A., il soggetto che la controlla o una persona che agisca in nome o per conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività informazioni privilegiate a un terzo che non sia vincolato a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale;
- nel giorno stesso, qualora durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura vengano diffuse notizie non di pubblico dominio qualificabili come privilegiate da parte di soggetti esterni al gruppo.

3. Informazioni privilegiate riferite alle controllate

Quando le decisioni assunte da società controllate (es. quali, a titolo esemplificativo, accordi di *joint-venture*, acquisizioni e cessioni di rami aziendali e di partecipazioni rilevanti,) possano influenzare l'andamento delle azioni di Interpump Group S.p.A., quest'ultima è tenuta a informare tempestivamente il pubblico in merito agli eventi o al complesso delle circostanze in questione.

A tal fine, le società controllate devono trasmettere senza indugio all'*Investor Relator* di Interpump Group S.p.A. tutte le informazioni necessarie per la redazione del relativo comunicato stampa.

4. Obbligo di riservatezza

I Destinatari della Procedura sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni privilegiate relative a Interpump e alle sue controllate, di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo o delle attività svolte. Le suddette informazioni privilegiate dovranno essere trattate con ogni opportuna cautela, al fine di garantire che la loro circolazione nel contesto aziendale non pregiudichi il carattere riservato delle informazioni stesse, fino al momento della loro diffusione al mercato secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

5. Incontri con operatori del mercato e media

Gli incontri con operatori del mercato possono qualificarsi come: a) incontri aperti a tutti gli operatori; b) incontri ristretti; c) incontri individuali.

Nel caso di **incontri aperti a tutti** gli operatori del mercato, la Società invita anche i rappresentanti dei mezzi di informazione specializzata. In tali circostanze, l'*Investor Relator* — anche per tramite di soggetti all'uopo incaricati - informa preventivamente Consob e Borsa Italiana in merito a data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro.

Nel caso di **incontri ristretti** con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, l'*Investor Relator*, anche per tramite di soggetti all'uopo incaricati, informa in anticipo Consob e Borsa Italiana in merito a data, luogo, ora e principali



argomenti dell'incontro, trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei partecipanti al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro.

Qualora, in occasione di incontri aperti o ristretti, l'*Investor Relator* intenda comunicare informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, comunica preventivamente al mercato tali informazioni. Ove le informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti siano comunicate involontariamente durante i suddetti incontri, l'*Investor Relator* comunica tempestivamente al mercato tali informazioni.

Agli **incontri individuali** non è stato esteso il regime di pubblicità previsto per le altre tipologie di incontri, al fine di non disincentivare una prassi fisiologica e utile al mercato stesso. Tuttavia, nel corso di tali incontri, peraltro, Interpump si astiene dal comunicare qualsiasi informazione che possa anche solo ragionevolmente essere considerata rilevante e quindi soggetta a obbligo di comunicazione al mercato.

I rapporti con i media sono riservati esclusivamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e all'*Investor Relator*. I dipendenti di Interpump non sono autorizzati a fornire informazioni a rappresentanti dei media né impegnarsi a farlo, senza espressa autorizzazione dell'*Investor Relator*.

I dipendenti della Società chiamati a partecipare a eventi pubblici per illustrare o fornire notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista dell'azienda devono ottenere l'autorizzazione preventiva dell'*Investor Relator* in merito ai testi, alle relazioni e alle linee di azione che si intendono seguire.

Le interviste e gli incontri con analisti finanziari e giornalisti sono condotti dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dall'*Investor Relator* o dalle persone da essi appositamente incaricate, e sono organizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella normativa in materia di informazione societaria.

Quando in occasione di interviste o di incontri vengono fornite – anche involontariamente – informazioni privilegiate, si provvede alla loro immediata diffusione al pubblico mediante comunicato stampa. Ciò non è necessario se le informazioni non sono rilevanti o riguardano informazioni privilegiate precedentemente diffuse idonee a consentire agli analisti finanziari di trarre adeguati elementi di giudizio sull'evento.

L'*Investor Relator* di Interpump Group S.p.A.:

- comunica, ove necessario, con congruo anticipo ai soggetti all'uopo identificati la data, il luogo e gli argomenti che saranno trattati durante gli incontri allargati

con analisti finanziari e investitori istituzionali;

- trasmette ai soggetti all'uopo identificati la documentazione da mettere a disposizione dei partecipanti agli incontri, affinché sia inviata alla Consob e alla Borsa Italiana al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, e provveda pure alla relativa pubblicazione sul sito internet della Società.

Nel corso di offerte pubbliche di strumenti finanziari, l'informativa resa - in qualsiasi modo e da chiunque - è limitata alle informazioni contenute nei prospetti informativi, nei documenti ufficiali e nei comunicati già massi a disposizione del mercato.

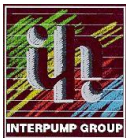
6. Diffusione dei comunicati stampa

L'*Investor Relator* di Interpump, anche sulla base delle informazioni ricevute con congruo anticipo dalle società controllate o dai responsabili di funzione della capogruppo, è responsabile in ordine al merito, ai contenuti e al rispetto dei criteri di redazione dei comunicati stampa. Ogni comunicato deve essere approvato dall'amministratore delegato a tale funzione. In particolare, il comunicato stampa deve essere redatto in osservanza delle modalità di rappresentazione e dei contenuti minimi previsti nelle disposizioni di legge e nei regolamenti Consob e/o Borsa Italiana applicabili.

Se necessario, nella predisposizione del comunicato stampa l'*Investor Relator* può avvalersi dell'ausilio di consulenti (legali, finanziari, esperti di comunicazione). Qualora il testo sia predisposto da un responsabile di una funzione interna o da un consulente, l'*Investor Relator* dovrà comunque rivederlo e approvarlo personalmente, prima di sottoporlo all'approvazione dell'amministratore delegato a tale funzione.

Il comunicato dovrà contenere gli elementi fondamentali della notizia in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti. In altri termini, il comunicato deve contenere tutte le informazioni e non tacere aspetti di rilievo al fine di consentire una corretta ricostruzione dei fatti e la loro esatta interpretazione (aspetto quantitativo) e deve riportare notizie non ingannevoli e vere (aspetto qualitativo).

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia convocato deliberare su fatti oggetto del comunicato, l'*Investor Relator* dovrà sottoporre agli amministratori, se possibile preventivamente o altrimenti nel corso della riunione consiliare, il testo del comunicato, che sarà quindi approvato dal Consiglio di Amministrazione dopo gli eventuali emendamenti del caso.



A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del comunicato, ovvero della sua approvazione da parte dell'amministratore delegato a tale funzione nel caso in cui il comunicato stesso non venga sottoposto al Consiglio di Amministrazione, l'*Investor Relator* dovrà trasmettere il comunicato o assicurarsi che lo stesso sia trasmesso senza indugio alla Borsa Italiana, mediante apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate ("SDIR" . Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate) autorizzato da Consob. Il comunicato va contestualmente trasmesso, altresì, al meccanismo di stoccaggio autorizzato, ove lo SDIR utilizzato non svolga già, per conto di Interpump, tale servizio di trasmissione.

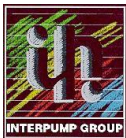
Qualora non sia possibile, per circostanze eccezionali, utilizzare lo SDIR ovvero siano riscontrate anomalie nel funzionamento dello stesso, l'*Investor Relator* dovrà comunicare senza indugio a Borsa Italiana l'impossibilità di utilizzo dello SDIR e trasmettere unitamente il comunicato agli indirizzi e-mail all'uopo previsti nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (info.lcs@borsaitaliana.it o al diverso indirizzo di volta in volta indicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Al fine di permettere all'*Investor Relator* di adempiere puntualmente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti in merito alla diffusione delle Informazioni Rilevanti, Interpump manterrà in essere il contratto con Borsa Italiana avente ad oggetto l'adesione da parte della Società allo SDIR e terrà a disposizione dell'*Investor Relator* e del suo staff la Guida Operativa all'utilizzo dello SDIR consegnata da Borsa Italiana.

Se l'Informativa può influenzare sensibilmente il prezzo delle azioni, è preferibile diffondere il comunicato a mercato chiusi. Quando motivi di opportunità suggeriscono di diffondere l'informativa a mercato aperto, è necessario preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto allo scopo di consentire a Borsa Italiana di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle contrattazioni.

L'*Investor Relator* invia il comunicato, nelle versioni in italiano e in inglese, ai soggetti all'uopo identificati che ne assicurano l'inserimento sul sito internet della Società dove è mantenuto disponibile per almeno cinque anni.

La Società si impegna a comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per: la riunione dell'organo



competente di approvazione della relazione finanziaria annuale; la riunione dell'organo competente di approvazione della relazione finanziaria semestrale; le eventuali riunioni dell'organo competente di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'articolo 154-ter TUF, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi; le eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei dati preconsuntivi; le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. Ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario viene comunicata tempestivamente a Borsa Italiana.

L'*Investor Relator* comunica ai soggetti all'uopo identificati le notizie diffuse sulla stampa o da altri media che possono avere influenza sull'andamento del titolo, al fine di valutare l'esigenza o l'opportunità di diffondere un comunicato stampa o di richiedere rettifiche.

7. Diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali (Internet, E-mail, CD Rom) e pubblicità

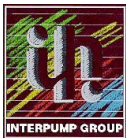
I comunicati stampa sono pubblicato sul sito internet di Interpump entro l'orario di apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione.

In un'apposita sezione del sito, disponibile in lingua italiana e inglese, l'*Investor Relator* rende disponibili almeno lo Statuto sociale, la relazione finanziaria annuale di Interpump, la relazione finanziaria semestrale, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive e i comunicati stampa concernenti informazioni privilegiate relativi agli ultimi cinque esercizi, nonché le integrazioni eventualmente richieste da Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF e la documentazione distribuita nel corso dei più recenti incontri con gli operatori di mercato.

Interpump Group S.p.A. si impegna a curare l'aggiornamento della sezione del sito internet dedicata ai contenuti finanziari, evitando l'utilizzo del sito per finalità meramente promozionali.

8. Ritardo e opposizione alla diffusione di notizie

Il Regolamento MAR prevede la possibilità che Interpump ritardi sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) la comunicazione immediata potrebbe pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società; (ii) il ritardo non comporta il rischio



di fuorviare il pubblico, in quanto le informazioni non sono in contrasto con altre comunicazioni precedenti della Società; (iii) Interpump è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni fino alla loro diffusione.

Come previsto dall'art. 17, paragrafo 4-*bis*, MAR, la mancata comunicazione delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, MAR, non è soggetta agli obblighi in materia di ritardo nella pubblicazione dell'informazione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo.

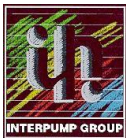
In caso di ritardo nella comunicazione di un'informazione privilegiata, Interpump notificherà tale ritardo all'autorità competente (Consob) immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che il Regolamento pone affinché il ritardo nella comunicazione sia legittimo.

Stante la condizione del mantenimento della riservatezza dell'informazione la cui comunicazione sia stata ritardata, nonché l'obbligo a carico di Interpump di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate sino alla loro comunicazione, qualora la riservatezza dell'informazione privilegiata oggetto di ritardo o dell'informazione privilegiata relativa ad una o più tappe intermedie di un processo prolungato che non sia stata comunicata ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, MAR non sia più garantita, Interpump Group S.p.A. comunicherà quanto prima al pubblico l'informazione privilegiata in questione. Tale obbligo si concretizza anche nelle situazioni in cui una voce (c.d. "*rumour*") si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata o a informazioni privilegiate relative ad una o più tappe intermedie di un processo prolungato che non sia stata comunicata ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, MAR, allorché tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (obbligo di ripristinare la parità informativa in caso di *rumour*).

9. Poteri della Consob e sanzioni

La vigilanza sulla correttezza e trasparenza delle informazioni fornite al pubblico è esercitata dalla Consob, alla quale sono attribuiti i seguenti poteri:

- a. richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;



- b. acquisire informazioni, anche mediante audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
- c. effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di esaminare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
- d. esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187 - *octies* del T.U.F.

I poteri indicati alle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 3% in Interpump Group S.p.A. o che partecipano a un patto parasociale avente a oggetto l'esercizio del diritto di voto in Interpump Group S.p.A. e nelle società che la controllano.

La Consob può altresì chiedere alle società o agli enti titolari di partecipazioni dirette o indirette in Interpump Group S.p.A. l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

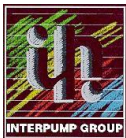
Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento agli obblighi di cui all'art. 114 TUF ed alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono comportare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Inoltre, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della Società potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

10. Condotta legittima

Il Regolamento MAR stabilisce che il semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non implica automaticamente che essa abbia commesso un abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione, qualora la Società:

- abbia adottato, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci, tali da garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la



decisione per conto della Società, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate;

- non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o influenzato la persona fisica che ha posto in essere le operazioni di acquisizione o cessione per conto della Società.

A tal fine, Interpump, oltre all'adozione della presente Procedura, ha implementato le seguenti misure:

- adozione della procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati;
- adozione della procedura sulle modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate;
- adozione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che include una parte speciale dedicata al market abuse;
- adozione e diffuso un Codice Etico;
- esecuzione, attraverso le funzioni preposte, di audit specifici volti a verificare il rispetto delle misure sopra indicate.

Il Regolamento precisa inoltre che:

A) dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e, quindi, abbia compiuto un abuso di informazioni privilegiate quando tale persona:

- per lo strumento finanziario a cui si riferiscono tali informazioni sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione degli strumenti finanziari sia effettuata legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker;

oppure

- sia autorizzata ad eseguire ordini per conto terzi e qualora l'acquisto o la cessione siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

B) dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e, quindi, abbia

compiuto un abuso di informazioni privilegiate quando tale persona agisce al fine di ottemperare ad un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto e se:

- tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che tale persona entrasse in possesso di un'informazione privilegiata;
- tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

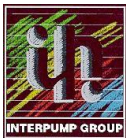
C) dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e, quindi, abbia compiuto un abuso di informazioni privilegiate quando tale persona abbia ottenuto tali informazioni nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione e utilizzi tali informazioni unicamente allo scopo di procedere all'offerta pubblica di acquisto o alla fusione, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

11. Sondaggi di Mercato

Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, da parte di un emittente o di un terzo che agisce in nome e per conto di esso, a uno o più potenziali investitori, prima dell'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori e le relative condizioni, quali dimensioni potenziali o prezzo.

Anche la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda promuovere un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di un emittente o una fusione con una società quotata può essere ricompresa nella nozione di sondaggio di mercato, a condizione che: (i) le informazioni siano necessarie per consentire ai possessori dei titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a partecipare all'operazione; e (ii) conoscere la volontà dei possessori dei titoli sia ragionevolmente necessario per valutare l'opportunità di procedere con l'offerta pubblica di acquisto o la fusione.

Qualora Interpump intenda effettuare un sondaggio di mercato, nei termini previsti dal Regolamento, saranno rispettate le condizioni e le modalità previste dalla regolamentazione



pro-tempore vigente e applicabile.

12. Disposizioni finali

L'*Investor Relator* assicura l'omogeneità dei comportamenti e il coordinamento dei flussi informativi all'interno di Interpump Group S.p.A. e delle società controllate. L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti legislativi e regolamentari e modifiche organizzative rilevanti all'interno di Interpump Group S.p.A.